



Camera dei Deputati

SERVIZIO PER I TESTI NORMATIVI



CAMERA DEI DEPUTATI
PARTENZA 13 Ottobre 2008
Prot: 2008/0029129/GEN/TN

M.ilo Renato LELLI Presidente A.G.S.P.P.

OGGETTO: Petizione n. 339

Si comunica che la petizione da Lei presentata è stata annunciata all'Assemblea nella seduta del 10 ottobre 2008, con il numero indicato in oggetto, ed è stata assegnata alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura).

Si allega copia del resoconto stenografico della relativa seduta dell'Assemblea.

Con i migliori saluti

p. il Capo del Servizio

All.: 1

A. Sostituzione Art. 10 L. 74 6 marzo 1987

Nel mondo del lavoro e della famiglia i ruoli sono alternativi; di conseguenza viene a decadere dopo il divorzio, per entrambi i coniugi, la somministrazione periodica a favore del più debole economicamente, di un assegno vitalizio. Dovrebbe essere sostituito da un assegno di "fine rapporto" e per il resto dovrà provvedere lo Stato con una forma di assistenza sociale, come avviene già in altri paesi.

B. Assegni familiari

C'è una forte disparità fra i poteri dello Stato, quello legislativo e quello giudiziario, in materia di assegnazione degli assegni familiari. Noi cittadini sovrani vorremmo che si ponesse fine a questa evidente discriminazione morigerando il sistema con un assegno più congruo di quello attuale, in quanto il potere giudiziario stabilisce in modo più elevato tale assegno e questo è in netto contrasto con quanto applicato dal potere legislativo.

C. Attribuzione di competenze ai Tribunali

Per rendere meno gravose le sofferenze dei separandi con riflessi negativi sui minori e con notevole risparmio per lo Stato ed il cittadino, sarebbe opportuno attribuire ai Tribunali ordinari l'assegnazione delle procedure relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, senza distinzione tra le coppie formalizzate e quelle conviventi, tenendo conto anche dell'assegnazione della casa.

D. Sostituzione Art. 316 del Codice Civile

Con la nuova legge n. 56/2006 in primis l'affido è paritetico ed il figlio minore è soggetto alla potestà dei genitori fino alla maggiore età. Con l'Art. 316, se sussisteva un incombente pericolo, la decisione spettava al padre, andando in contrasto con la legge sopra citata.

Sarebbe opportuno, attraverso la modifica di tale articolo, alternare i ruoli dei genitori, ad esempio annualmente riportando così la forma paritetica del ruolo dei genitori, già prevista con la legge n. 56/2006.

E. Scuola – Tematiche familiari

La scuola è un elemento fondamentale nella formazione della vita quotidiana di un minore come futuro cittadino.

Nella scuola la globalizzazione ha deviato tale formazione solamente nello sviluppo principalmente delle tematiche informatiche.

Le famiglie si sfasciano anche perché mancano quei contenuti collanti di vita e di relazione di coppia. A tal punto noi vorremmo che si introducessero parametri scolastici che prevedano: Indicatori di maturità, necessità fondamentali nei rapporti tra individui dei due sessi, psicologia differenziate dei sessi, l'amore e la convivenza nella loro evoluzione, gli aspetti giuridici della famiglia, aspetti pedagogici che prevedano la spiegazione del rapporto con i figli all'interno di una famiglia.

Pertanto per poter svolgere tale tipo di funzioni chiediamo che ci sia personale all'interno dell'ambiente scolastico, professionalmente e moralmente preparato a svolgere un ruolo così delicato ed importante.